

## Alla Mediatrice europea

OGGETTO: Osservazioni sulla risposta di CINEA rif. A.A2.2/LDP in data 5 luglio 2021 alla Mediatrice - Complaint 465/2021/VB (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, delle disposizioni di attuazione del Mediatore).

Il sottoscritto PRIERI Paolo, in rappresentanza di PresidioEuropa No TAV

### OSSERVA

quanto segue.

La risposta di CINEA in oggetto non appare soddisfacente, alla luce del prevalente interesse pubblico alla conoscenza dei documenti richiesti, chiaramente richiamato dalla Vs. nota (Mediatrice europea) del 1 giugno scorso.

In particolare tale nota ha evidenziato alcuni passaggi fondamentali (nostra traduzione dalla versione inglese e sottolineature nostre):

*“(..) Vi è in ogni caso un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di gran parte di queste informazioni, vale a dire le informazioni relative ai ritardi in completamento del progetto. I ritardi nel completamento di questo importante progetto infrastrutturale rischiano di ledere interessi pubblici significativi e importanti. Rendendo pubblico il calendario adattato, il pubblico può monitorare l'attuazione del progetto e verificare se e perché si verificano ritardi?”.*

La Vs. posizione di Mediatrice ha qualificato informazione commercialmente sensibile la ripartizione dei costi ammissibili (Tabella II) confermandone l'esclusione dall'accesso. Si ritiene incidentalmente che non tutte le informazioni ivi contenute rientrino nell'eccezione invocata, dovendosi consentire di comprendere come sono spese le risorse pubbliche. Sul punto si formula quindi una richiesta di riesame, al fine di consentire un accesso parziale, almeno con riferimento alle attività.

Per il resto la Vs. conclusione nei confronti di CINEA è stata molto chiara (sottolineatura nostra):

*“Rivedere la sua posizione sulla richiesta di accesso pubblico del denunciante, tenendo conto di quanto sopra, al fine di garantire il più ampio accesso possibile alla modifica della convenzione di sovvenzione”.*

Quindi, in linea con le argomentazioni sostenute dal richiedente fin dalla sua originaria istanza di accesso, risulta che l'interesse pubblico della collettività a conoscere i tempi di completamento

dell'opera, finanziata con risorse pubbliche, prevale sulle eccezioni alla trasparenza, che devono essere considerate e applicate in via di stretta interpretazione.

Nonostante tale chiara posizione, CINEA ha ritenuto di mantenere oscurate una larga parte di informazioni relative alla convenzione di sovvenzione, che invece sono essenziali proprio per comprendere il programma e i tempi di realizzazione dei lavori. In tal modo non è consentito alla collettività di conoscere se sono rispettate le scadenze previste e sono correttamente spese le risorse pubbliche destinate all'infrastruttura.

Per motivare tale posizione CINEA rileva che le autorità italiane hanno posto obiezioni alla piena divulgazione del documento richiesto, oscurando solo le informazioni che ritenevano avrebbero pregiudicato la stabilità giuridica dell'appalto e del cantiere per ragioni di sicurezza pubblica. CINEA ricorda inoltre che il successivo 21 giugno 2021, le autorità italiane “*hanno accettato di concedere un più ampio accesso ai servizi richiesti documento*”: tale ampliamento, tuttavia, non soddisfa l'interesse pubblico più volte richiamato e i diritti della collettività. Come ricordato dalla stessa nota di CINEA, infatti, l'ampliamento dei dati accessibili “*riguarda la divulgazione di informazioni su quasi tutto il passato e le date delle attività-traguardi già svolte*”, mentre le informazioni sulla parte dei lavori da realizzare risultano ancora in gran parte volutamente oscurate.

Nella risposta di CINEA qui in esame, l'Agenzia si è impegnata a divulgare:

- Le date di inizio di tutte le 33 attività e le date di fine di 5 attività su 33;
- Le stime dei tempi futuri nelle descrizioni dettagliate delle attività per l'Attività 8, “(prima fase fino al 31/12/2021)” a pagina 14, per l'attività 15, “da fine agosto 2020” a pagina 19 e per l'attività 27, “Dal 2019 al 2022” a pagina 27.
- La tabella delle *milestones* e dei mezzi di verifica (I.5), con l'eccezione delle date di conclusione di 77 su 258 *milestones*.

Sempre con comunicazione in data 21 giugno 2021 le autorità italiane hanno ulteriormente elaborato le loro argomentazioni in merito all'applicazione dell'eccezione assoluta alla divulgazione basata sull'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), in primo luogo trattino (pubblica sicurezza) del regolamento UE n. 1049/2001: sulla base di tali informazioni complementari, l'Agenzia richiama questa eccezione per rifiutare l'accesso alle informazioni contenute nel parti omesse del documento richiesto.

A ben vedere le parti omesse continuano ad essere importanti e determinanti, sul piano quantitativo e qualitativo: manca anche la parte conclusiva dell'art. I.3 sugli scopi e obiettivi dell'attività, fermo restando che solo di 5 attività è dato conoscere il tempo di conclusione! E di ben 77 *milestones*, ugualmente, non è dato conoscere quando verranno raggiunte.

La motivazione del diniego a conoscere è opposta *per relationem*: l'Agenzia europea rinvia infatti alle indicazioni delle autorità italiane.

Sia il Regolamento UE n. 1049/2001 sia la legislazione italiana sull'accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi (in particolare d.lgs. n. 33/2013, testo unico sulla trasparenza amministrativa) impongono tuttavia una rigorosa motivazione per invocare le eccezioni alla accessibilità documentale, quando questa è evidentemente intesa a consentire al pubblico di *“monitorare l'attuazione del progetto e verificare se e perché si verificano ritardi”* (come ricordato dalla Vs. nota del 1 giugno scorso).

Non si comprende come la conoscenza di date di realizzazione di lavori e di avanzamento delle varie fasi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica. La legge italiana e la giurisprudenza sono inequivocabili nel richiedere la necessaria prova del rischio di un pregiudizio concreto all'interesse invocato (la sicurezza pubblica, appunto), non potendo bastare un rischio astratto. La ragione è semplice: le eccezioni alla trasparenza devono essere di stretta interpretazione, trattandosi di un principio generale dell'azione amministrativa, al cui cospetto gli altri interessi pubblici antagonisti possono essere invocati solo se in concreto potenzialmente lesi. Non si comprende per quali ragioni la “stabilità giuridica dell'appalto e la sicurezza del cantiere” siano garantite oscurando alla collettività i dati sulla realizzazione dei lavori.

Nel caso in esame, le informazioni che l'Agenzia ha aggiunto alla conoscibilità riguardano soprattutto il passato (“quasi tutto”, peraltro) e non consentono invece il monitoraggio sul futuro, sulle opere da realizzarsi, al contrario da quanto da Voi indicato a CINEA in sede di mediazione.

La risposta di CINEA pare dunque elusiva rispetto alle Vostre puntuali indicazioni e alle richieste dello scrivente, vanificando il diritto a conoscere i tempi di realizzazione dell'opera.

\*\*\*

Per tali ragioni lo scrivente formula le osservazioni di cui sopra, richiedendo alla Mediatrice di porre in essere ogni ulteriore attività per ottenere la piena conoscenza delle informazioni relative alle modifiche all'accordo di sovvenzione in oggetto.

Con osservanza.

(Paolo PRIERI)